



Le operazioni in valuta: le novità introdotte dalla riforma del diritto societario

OPERAZIONI IN VALUTA: le novità introdotte dalla riforma del diritto societario

- **Per il *Conto economico*:**

Introduzione della posta **17-bis)** “**Utili e perdite su cambi**”

Introduzione del comma 2 nell’art. 2425-*bis*: “I **ricavi** e i **proventi**, i **costi** e gli **oneri relativi ad operazioni in valuta** devono essere determinati **al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta**”

- **Per lo *Stato patrimoniale*:**

Introduzione del n. 8-*bis*) nell’art. 2426:

→ “Le **attività** e le **passività in valuta**, *ad eccezione delle immobilizzazioni [materiali, immateriali e finanziarie costituite da partecipazioni rilevate al costo e titoli e similari]*, devono essere iscritte al **tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio** e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’**eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo**”



(segue)

→ “Le **immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e finanziarie costituite da partecipazioni rilevate al costo [e titoli e similari]** devono essere iscritte al **tasso di cambio al momento del loro acquisto o quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole**”

- **Nella Nota integrativa:**

- Introduzione del n. 6-bis): [Vanno indicati] “*eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio*”
- Modifica del n. 6): [Vanno indicati] “distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni (...) con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”